



COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

Codice Ente 10381

DELIBERAZIONE N. 04

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 1 – COMMA 676 – DELLA LEGGE 27/12/2013 N. 147.

L'anno **Duemilasedici** addì **Diciannove** del mese di **Marzo** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	MASCHERPA BERNARDO	Sindaco	X	
2	CALUFETTI LUIGI DOMENICO	Consigliere	X	
3	CALVETTI DANILO	Consigliere	X	
4	CARATTI AGATA SOFIA	Consigliere	X	
5	FERRARI STEFANIA	Consigliere	X	
6	MORA DIEGO	Consigliere	X	
7	SALVETTI SILVIA	Consigliere	X	
8	ZERBINI GIANBORTOLO	Consigliere	X	
9	DURANTI CESARE	Consigliere		X
10	CANEDOLI MICHELA	Consigliere		X
11	MILINI LUIGI	Consigliere		X
			8	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Caforio Dr. Onofrio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **04** dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N° 04 DEL 19/03/2016

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 1 – COMMA 676 – DELLA LEGGE 27/12/2013 N. 147.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con i commi da 639 a 731 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- detta Imposta unica comunale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali), e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore di immobili, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'Imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale :

- n. 14 del 12.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", che si compone di 4 *Parti*, di cui la *Seconda* relativa all'IMU, la *Terza* relativa alla TARI e la *Quarta* relativa alla TASI;

RICHIAMATO il comma 683, art. 1, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità con i servizi ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 676, della Legge 27.12.2013 n. 147;
- l'articolo 6, *Parte Quarta* Regolamento comunale TASI, del citato Regolamento comunale IUC vigente; in base ai quali il Consiglio Comunale può deliberare l'azzeramento dell'aliquota del Tributo sui servizi TASI in argomento (aliquota che di base sarebbe pari all'1 per mille);

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal suddetto punto, al fine di non inasprire, in un contesto di grave crisi economica la tassazione locale;

CONSIDERATO che l'azzeramento dell'aliquota TASI e la contestuale riduzione del fondo di solidarietà viene compensata da proventi extratributari e dalla previsione di accertamenti di maggiori entrate relative al titolo I, consentendo il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente del Bilancio di Previsione;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, che, modificando ed integrando il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 – già interpretativo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 - stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (oltre che per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28/10/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2015, con il quale è stato prorogato al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali e per la determinazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe per l'anno 2016;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, con il quale è stato prorogato al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali e per la determinazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe per l'anno 2016;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006 n. 196 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento..»* e che pertanto stabilisce l'efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento delle tariffe tributarie approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO il combinato disposto dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che, in base all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione - il tutto in base alla

nuova procedura di trasmissione telematica di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 06.04.2012;

VISTA la valutazione di conformità rilasciata dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 04 del 24.03.2007, che, in accordo con le normative statali, dispone in merito alle entrate proprie comunali di natura tributaria, oltre che patrimoniale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli articoli 7 e 8 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/03/2013;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2016 l'aliquota del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) su tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Paisco Loveno nella misura dello **0% (ZERO per cento)**, dando atto che tale aliquota trova efficacia ai fini della TASI a partire dal 1° Gennaio 2014 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448;
2. **DI NON PROCEDERE** pertanto all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso;
4. **DI DARE ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario Comunale ha espresso la propria valutazione di conformità alle norme vigenti ed allo Statuto Comunale per quanto concerne la forma, la competenza e la procedura;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;
6. **DI DARE ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri del Segretario comunale per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000,
e l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mascherpa Bernardo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

Nr. 59

(del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente deliberazioni viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Loveno, lì 23 MAR 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000, il giorno _____ trascorso 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

ADDI' _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio